



## Ordine Provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Salerno

### Regolamento dell'Assemblea degli iscritti OFI Salerno

Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo OFI Salerno N. 31 del 13 novembre 2023

#### CAPO 1

##### DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

#### Art. 1 - Natura giuridica degli Ordini Professionali

1.1.L'Ordine provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Salerno è un Ente Pubblico non economico che riunisce gli esercenti la professione sanitaria di fisioterapia.

1.2.Esso agisce quale soggetto sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici propri della professione sanitaria di fisioterapia.

1.3.L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.

#### Art. 2 - Oggetto del Regolamento

2.1 Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare le funzioni dell'assemblea degli iscritti e le modalità di svolgimento e di partecipazione alle relative adunanze.

#### CAPO 2

##### ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

#### Art. 3 – Natura giuridica

3. L'Assemblea degli Iscritti all'Ordine è un organo collegiale, permanente, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, sottoposta alle variazioni nella compagine associativa a seguito di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'attività professionale.

3.2 L'Assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti all'OFI Salerno.

3.3 Essa è costituita dagli Iscritti all'Ordine, convocati o in modalità elettiva o in sede ordinaria o straordinaria.

#### Art. 4 – Funzioni dell'Assemblea degli Iscritti

4.1 L'Assemblea degli iscritti si riunisce in modalità elettiva per eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. La stessa si riunisce, inoltre, per l'elezione suppletive di cui all'art. 7 del D.M. 15 marzo 2018.



4.2 L'Assemblea degli iscritti si riunisce in modalità non elettiva per:

- a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, su proposta del Consiglio direttivo;
- b) approvare la Tassa di Iscrizione Annuale (T.I.A.) che ciascun iscritto deve versare, su proposta del Consiglio direttivo;

Art. 5 - Sede adunanze

5.1 Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti si tengono presso la sede sociale o presso diverso luogo atto a garantire la piena accessibilità degli aventi diritto e la centralità territoriale.

5.2 La sede dell'adunanza dell'Assemblea degli Iscritti deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

## CAPO 2

### ASSEMBLEA IN MODALITA' ELETTIVA

Art. 6 – Assemblea elettiva

6.1 Si riunisce ogni quadriennio, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio Direttivo scade per eleggere, in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Collegio dei revisori.

Art. 7 – Convocazione dell'adunanza

7.1 L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

7.2 L'avviso di convocazione da inviarsi a tutti gli iscritti all'ordine, tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 8 – Validità delle adunanze

8.1 L'adunanza dell'Assemblea degli Iscritti per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.



L'Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.

#### Art. 9 – Seggio elettorale e operazioni elettorali

9.1 Lo svolgimento delle attività in assemblea in modalità elettiva è disciplinata dagli art. 3 e ss. del D.M. 15 marzo 2018.

#### Art. 10 – Elezioni suppletive

10.1 Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

10.2 I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

10.3 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

## CAPO 2

### ASSEMBLEA IN MODALITA' NON ELETTIVA

#### Art. 11 – Assemblea non elettiva

11.1 Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti non elettive sono ordinarie e straordinarie.

11.2 Sono adunanze ordinarie:

a) quella successiva alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, da tenersi non oltre il mese di novembre;

b) quella per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ordine.

11.3 Tutte le altre adunanze sono da considerarsi adunanze straordinarie.

#### Art. 12 - Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno

12.1 L'Assemblea degli Iscritti ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente dell'Ordine tramite avviso di convocazione da inviarsi a tutti gli iscritti, contenente indicazione della data e del luogo dell'adunanza – comunque nel territorio dello Stato Italiano – nonché l'ordine del giorno. La convocazione per l'adunanza dell'Assemblea degli iscritti è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni (dieci) prima della



data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata e mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ordine.

12.2 Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione d'urgenza. In questo caso il termine dell'avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata, ferma la convocazione con le modalità dell'adunanza ordinaria sopra indicate. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Consiglio direttivo oppure su richiesta sottoscritta da un numero di iscritti che rappresenti almeno un sesto dei componenti dell'assemblea degli iscritti.

12.3 In questo ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione da parte del Presidente degli atti prodromici necessari ai sensi del presente Regolamento.

12.4 Il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea in prima convocazione è pari ad almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.

#### Art. 13 - Validità delle adunanze

13.1 L'adunanza dell'Assemblea degli Iscritti ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, se interviene almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei votanti.

#### Art. 14 - Presidenza e segreteria delle adunanze

14.1 Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ove entrambi fossero impossibilitati l'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere delegato dal Presidente.

15.1 Le funzioni di segretario dell'Assemblea degli iscritti sono svolte dal Segretario dell'Ordine.

#### Art.16 - Riservatezza delle adunanze

16.1 Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti non sono pubbliche.

16.2 Possono prendervi parte i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e i tutti gli iscritti aventi diritto di voto.

16.3 Su invito del Presidente dell'Ordine possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto di voto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

16.4 I partecipanti che desiderino registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al Presidente dell'Ordine e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.



#### Art. 17 - Apertura della seduta

17.1 Il Presidente dell'Ordine, previa verifica della presenza del quorum costitutivo all'ora fissata, apre i lavori e dirige i lavori dell'adunanza.

17.2 Il Presidente dell'Ordine organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.

17.3 Il Presidente dell'Ordine ha facoltà di richiamare i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori. Dopo il secondo richiamo ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'allontanamento dall'aula. Sulla proposta delibera l'Assemblea degli iscritti.

#### Art. 18 - Svolgimento dei lavori

18.1 Il Presidente dell'Ordine svolge una breve relazione introduttiva in relazione ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, ove ne ravvisi l'utilità.

18.2 Gli argomenti sottoposti alla valutazione dell'organo assembleare sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

18.3 Nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Ordine organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. I componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Nessun componente può intervenire più di una volta sullo stesso argomento.

18.4 L'ordine degli interventi durante l'adunanza assembleare è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla segreteria dell'Ordine, con precedenza per le mozioni d'ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione.

18.5 il Presidente ha facoltà di richiamare l'oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola.

18.6 Ogni componente dell'Assemblea degli Iscritti, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive.

18.7 Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Consiglio direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

18.8 Chi intende votare contro l'approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale dà sintetica motivazione del proprio dissenso.



18.9 Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

18.10 Il Presidente dell'Ordine la facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l'adunanza per gravi motivi.

18.11 All'esito di ciascuna votazione, o comunque all'esaurimento di ciascun punto all'ordine del giorno, viene redatto e approvato per alzata di mano il relativo verbale.

## Art. 19 – Votazione

19.1 Iniziativa la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.

19.2 Ogni componente dell'Assemblea degli iscritti dispone di un voto, con possibilità di avere non più di due deleghe scritte – comunque corredate di fotocopia del documento di identità del delegante – e quindi esprimere al massimo tre voti.

19.3 Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a carattere personale.

19.4 La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. Ai fini della votazione il conto consuntivo e il bilancio preventivo vengono resi disponibili sul Portale Amministrazione Trasparente, almeno sette giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea. In tale votazione i membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto. Essi, pertanto, vengono computati nel quorum deliberativo.

19.5 Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo.

19.6 Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l'esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto.

19.7 Le deliberazioni delle assemblee in sede Ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti, compresi quelli plurimi assegnati per delega ai presenti. In caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente dell'Ordine, salvo nel caso che la votazione avvenga a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

## Art 20 - Verbali delle sedute

20.1 Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario dell'Ordine che può valersi di sistemi meccanici.

20.2 I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell'approvazione del verbale stesso da parte dell'Assemblea degli iscritti e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale di approvazione.

20.3 Il verbale descrive l'attività dell'Assemblea degli Iscritti in modo puntuale, riportando luogo, data e ora dell'adunanza ed i presenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l'ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altro atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell'iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.

20.4 Qualora un componente dell'Assemblea degli Iscritti desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

20.5 La lettura ed approvazione del verbale dev'essere fatta in chiusura di ogni adunanza. Eventuali aggiunte ai sensi del punto 4, risulteranno ad apposita postilla successivamente allegata.

Il Segretario dell'Ordine  
Dr. Ft. Romana Pagano

il Presidente dell'Ordine  
Dott.ssa Maria Consiglia Calabrese

